

STATUTO DEL "CONSORZIO DI TUTELA DELLA DOP RISO DI BARAGGIA
 BIELLESE E VERCELLESE"

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituito un Consorzio, ai sensi degli art. 2602 e seguen-
 ti del Codice Civile, che assume la denominazione "CONSORZIO
 DI TUTELA DELLA DOP RISO DI BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE"
 (di seguito: Consorzio).

ART. 2 - DURATA


La durata del Consorzio è stabilita fino al 2040, e potrà es-
 sere prorogata dall'assemblea dei consorziati salvo il dirit-
 to di recesso dei consorziati dissenzienti. Il Consorzio po-
 trà anche essere sciolto prima della scadenza del termine nei
 modi indicati all'articolo 2611 del Codice Civile ed al suc-
 cessivo articolo 27 del presente Statuto.

ART. 3 - SEDE

Il Consorzio ha la sua sede legale ed amministrativa in Ver-
 celli presso la sede del Consorzio di Bonifica della Baraggia
 Biellese e Vercellese. Per il conseguimento dei suoi scopi
 sociali può costituire filiali, succursali, sedi operative,
 uffici e rappresentanze in Italia e all'estero.

ART. 4 - REQUISITI DEI CONSORZIATI

Possono essere ammessi al Consorzio tutti i soggetti iscritti
 al sistema di controllo dell'Organismo di controllo autoriz-
 zato ed appartenenti alle categorie individuate in conformità
 all'art. 14 della Legge 21 Dicembre 1999 n. 526 e dai Decreti



di attuazione del 12.04.00 e successive integrazioni, ed in particolare : a) i risicoltori b) le imprese di lavorazione; c) i confezionatori.

I soggetti che intendano aderire al Consorzio devono presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto disposto dall'art. 7 del presente Statuto.

ART. 5 - SCOPI E FACOLTA'

Il Consorzio non persegue fini di lucro e si prefigge di:

- 1) promuovere l'applicazione del disciplinare di produzione della DOP "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese" registrato con Reg. (CE) n 982/2007, assicurarne la conservazione e proporre di esso eventuali modifiche;
- 2) tutelare, promuovere, valorizzare e curare gli interessi generali della denominazione di origine protetta "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese" anche attraverso l'informazione del consumatore;
- 3) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla DOP "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese";
- 4) promuovere il miglioramento delle caratteristiche qualitative che ne hanno accreditato la reputazione sui mercati nazionali ed esteri;
- 5) operare la scelta dell'organismo di controllo;
- 6) conseguire ed espletare l'incarico di tutela e vigilanza, in qualità di organo incaricato dal MIPAAF con l'esecuzione

di tutte le funzioni connesse al relativo esercizio, secondo le modalità stabilite dall'ordinamento vigente, con le facoltà ed i poteri ivi previsti, potendo anche avvalersi a tal fine di agenti vigilatori incaricati da altri consorzi di tutela;


7) estendere in Italia ed all'estero la conoscenza e la diffusione della DOP "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese", nonché delle sue caratteristiche di qualità e di pregio svolgendo ovunque apposita propaganda ed opera di informazione anche riferita alla sua filiera produttiva;

8) favorire ed eventualmente aderire a tutte le iniziative atte a promuovere e agevolare la vendita e l'esportazione da parte dei produttori e che, comunque, possano produrre vantaggi agli stessi ed alla affermazione della DOP;

9) supportare i produttori della DOP "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese" nel perfezionamento costante del risultato produttivo, dando loro informazioni, direttive, assistenza ed ausili tecnici e scientifici;

10) definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate all'assicurazione del mantenimento dell'elevato standard qualitativo fissato dalla disciplina di produzione in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato.

11) tutelare e difendere in tutti i modi, anche in sede giu-



diziaria, in Italia e all'estero la DOP;

12) assistere i soci consorziati, in ogni questione di interesse comune;

13) vigilare affinché, da parte di chiunque, non vengano usati indebitamente, abusivamente od illegittimamente la denominazione protetta "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese", i segni distintivi della DOP, il contrassegno ed ogni altro simbolo o dicitura che lo identifichi, ed affinché non vengano usati nomi, denominazioni, dicitura e simboli comunque atti a trarre in inganno il consumatore;

14) promuovere intese tra i produttori della DOP "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese" comunque atte a valorizzare la produzione DOP od accrescerne la rinomanza e la conoscenza;

15) assistere i produttori della DOP "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese" con consulenze adeguate, nella partecipazione a mostre, fiere, mercati e manifestazioni in Italia ed all'estero, prevalentemente volte a promuovere e valorizzare la DOP.

ART. 6 - FORMALITÀ DI AMMISSIONE ED OBBLIGHI PER I SOCI

La domanda di ammissione al Consorzio di cui all'art.4 , deve essere indirizzata per iscritto al Consiglio di Amministrazione e deve contenere, oltre all'elenco dei requisiti per l'ammissione che il richiedente afferma di possedere, anche un'esplicita dichiarazione di conoscere e di accettare senza riserve le disposizioni del presente Statuto e di tutte le


deliberazioni in precedenza adottate dagli organi del Consorzio.

Alla domanda di ammissione deve essere allegata, inoltre, copia di attestato di iscrizione all'organismo di controllo incaricato dal Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

ART. 7 - OBBLIGHI PER TUTTI I CONSORZIATI

Tutti i consorziati, al momento della richiesta di adesione, assumono e sottostanno all'impegno:

- 1) di osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni emanate per il conseguimento degli scopi consortili, in particolare in esecuzione di funzioni delegate dallo Stato, e le disposizioni di cui all'ordinamento vigente in materia di produzione ed etichettatura;
- 2) di versare i contributi di ammissione nelle forme e nella misura stabilite dallo Statuto oltre a tutti gli altri contributi (straordinari, ordinari annuali, ecc) stabiliti dal Consiglio di amministrazione ai sensi del presente Statuto;
- 3) di non chiedere, per la durata del Consorzio, la divisione del fondo consortile;
- 4) di non promuovere la costituzione e di non far parte di altri consorzi o porre in essere atti che siano in contrasto con la DOP "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese" , e ciò ai sensi del Dlg 27/11/04 n. 297 ;
- 5) di sottoporre al collegio arbitrale di cui al successivo



articolo 28 tutte le controversie con il Consorzio ed in particolare le questioni di cui ai successivi artt. 11 e 12 , fatta salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria;


6) di denunciare tempestivamente al Consorzio ogni variazione delle forme di esercizio dell'impresa consorziata e dei soggetti autorizzati a rappresentarla in seno al Consorzio;

7) di permettere all'Organismo di certificazione di trasmettere al Consorzio l'esito delle verifiche ispettive effettuate.

ART 8 - MODALITÀ DI AMMISSIONE, DURATA DEL CONTRATTO, RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'ammissione di coloro che presentano la relativa domanda entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda medesima. L'eventuale delibera di ammissione dovrà essere comunicata al richiedente, unitamente all'indicazione dell'importo della quota di ammissione che dovrà essere versata entro 15 (quindici) giorni da tale comunicazione. La delibera che rigetta l'istanza di ammissione deve essere motivata. L'aspirante consorziato, in questo caso, potrà ripresentare la domanda non prima di dodici mesi. Il contratto tra Consorzio e consorziato si intende a tempo indeterminato. I consorziati, oltre a quanto previsto dall'art. 2, potranno recedere dal Consorzio previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consiglio di Amministrazione. Il re-

cesso acquista efficacia dal momento in cui il Consorzio di Tutela ne ha conoscenza; dallo stesso momento il recedente decade da qualunque carica e da eventuali incarichi ricevuti. Il socio receduto rimane comunque obbligato ad assolvere agli impegni pecuniari assunti durante l'esercizio finanziario in corso. Il Consorzio di Tutela può rigettare la richiesta di ammissione nel caso in cui il soggetto richiedente non risulti iscritto al sistema di controllo dell'Organismo incaricato, il soggetto svolga attività incompatibili con quelle svolte dal Consorzio di Tutela, il richiedente abbia palesemente dimostrato l'intenzione di avversare l'attività del Consorzio. Ciascun consorziato escluso o receduto non avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o restituzione di qualsiasi natura. La quota associativa del consorziato receduto o escluso rimarrà nel fondo consortile. In caso di trasferimento di Azienda per atto tra vivi, il nuovo titolare subentra nel contratto di Consorzio con l'approvazione dell'organo amministrativo. In caso di trasferimento di Azienda a seguito di successione, gli eredi subentrano di diritto nel contratto di Consorzio e nei relativi diritti ed obblighi. Tutte le modificazioni relative ai soggetti del contratto di Consorzio per ammissioni, recesso, esclusioni, trasferimenti d'azienda, devono essere iscritte in apposito Libro dei Soci a cura del Consiglio di Amministrazione entro dieci giorni dalla data in cui dette modificazioni sono state deliberate. Il domicilio



legale di ogni consorziato, per ogni rapporto con il Consorzio, si intende a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci di cui sopra.

ART.9 - COSTI, CONTRIBUTI E ONERI CONSORTILI - PREROGATIVE

DEI CONSORZIATI

I costi derivanti dalle attività attribuite al Consorzio ai sensi dell'articolo 53 della L.128/98, così come modificato dall'art. 14 della L. 526/1999 e dal funzionamento del Consorzio nell'ambito del perseguimento di tutti gli scopi di cui al presente Statuto, sono determinati dal Consiglio di Amministrazione e sono posti a carico di tutti i soggetti riconosciuti ed operanti nel sistema di filiera della DOP "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese" consorziati e non consorziati, limitatamente alla categoria dei risicoltori di cui all'art. 4 del D.M. n. 61413 del 12 aprile 2000 conformemente al D.M. n. 410 del 12/9/2000, proporzionalmente alla quantità di prodotto controllato e venduto, certificato dall'organismo di controllo, oltre che a carico della categoria delle imprese di lavorazione e dei confezionatori aderenti al Consorzio.

Contributi ed oneri sono costituiti:

- a) dal contributo di ammissione, determinato ogni anno entro il 31 dicembre per l'anno successivo dal Consiglio di amministrazione, che viene fatto confluire al fondo consortile;
- b) dal contributo annuale commisurato alla quantità di prodotto controllato e venduto, certificato dall'Organismo di

controllo incaricato. La quota da porre a carico di ciascuna categoria non può superare la percentuale di rappresentanza fissata dall'art. 15 del presente Statuto;

c) dai proventi derivanti da servizi resi ai consorziati;

d) da contributi in conto gestione di enti pubblici o privati.

I consorziati hanno diritto a tutte le prerogative derivanti dal presente Statuto ed in particolare:

1) di qualificarsi quali appartenenti al Consorzio "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese" nei limiti e nei modi previsti dal presente Statuto;

2) di esercitare tutti i diritti che discendono dal disciplinare della DOP;


3) di esercitare l'elettorato attivo e passivo;

4) di essere aggiornati sulle attività del Consorzio visionando i verbali del Consiglio di Amministrazione presso l'ufficio Amministrativo.

ART.10 - SANZIONI CONSORTILI

In caso di infrazioni alle disposizioni dello Statuto o delle delibere degli organi sociali, il Presidente invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca il Consiglio di Amministrazione per i conseguenti provvedimenti e per stabilire eventualmente specifiche sanzioni.

Il Presidente comunica al consorziato la delibera del Consi-



glio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Resta fermo quanto previsto all'articolo 11 del presente Statuto.

ART.11 - ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO

Il Consiglio di amministrazione può deliberare in qualunque momento l'esclusione del consorziato nei casi in cui il consorziato stesso:


- a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti essenziali per l'ammissione al Consorzio;
- b) sia dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- c) non abbia provveduto nei termini stabiliti al pagamento di tutto o di parte dell'importo della quota del capitale consortile sottoscritto, della quota di iscrizione o della quota annuale o di altre somme per le quali è stato accertato l'obbligo di pagamento;
- d) si sia reso inadempiente verso il Consorzio per le obbligazioni da questo assunte, su sua richiesta, in suo nome e per suo conto;
- e) abbia arrecato comprovato nocumento con atti o condotta agli interessi del Consorzio, all'immagine del prodotto o agli interessi dei produttori consorziati;
- f) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni di legge, del presente Statuto, o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;

- g) abbia interessi in conflitto a quelli del Consorzio suscettibili di creare un evidente pregiudizio al consorzio medesimo;
- h) non possa più partecipare al conseguimento degli scopi sociali;
- i) abbia fatto in qualsivoglia modo uso illecito, anche a mezzo di contraffazioni e/o riproduzioni non consentite del marchio, dei contrassegni e dei segni distintivi della DOP;
- j) abbia agito difformemente dalle previsioni di legge in materia, salvo che l'interessato dimostri la sua buona fede o faccia constatare errori da parte del consorzio ;
- k) non sia più riconosciuto dal sistema di controllo della DOP o non abbia rispettato le prescrizioni stabilite ed emanate dal Consorzio.

L'esclusione deve essere comunicata al consorziato, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa delibera, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'esclusione può essere impugnata, con effetto sospensivo della stessa, davanti al Collegio arbitrale di cui all'articolo 28 del presente Statuto; trascorsi 30 (trenta) giorni senza che sia stata impugnata, la delibera diviene definitiva.

ART.12 - ELENCO DEI CONSORZIATI

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, da adot-

A large, stylized handwritten signature is written over a circular stamp. The signature is a single continuous line that loops around the top and right sides of the stamp. The stamp itself is a faint circular impression, possibly a seal or a date stamp, with some illegible text inside.

tarsi entro e non oltre il 30 (trenta) di settembre di ogni anno, è aggiornato l'elenco dei consorziati in regola con i requisiti del presente Statuto. Tale elenco, ordinato in base alle norme previste dal presente Statuto circa il funzionamento dell'assemblea dei consorziati, viene messo a disposizione dei consorziati presso la sede amministrativa.

ART.13 - FONDO CONSORTILE

Il Consorzio non ha scopo di lucro, non svolge né direttamente né indirettamente alcun tipo di attività commerciale e la sua gestione non deve portare al conseguimento né tanto meno alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. Eventuali sopravvenienze attive ed eventuali plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione. Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito:

1. Dal contributo versato da ciascuno dei consorziati alla costituzione del Consorzio;
2. Dal contributo di ammissione, versato dai nuovi consorziati all'atto dell'ingresso nel Consorzio, come previsto all'articolo 9;
3. Dai contributi di Enti pubblici e privati nonché da donazioni, lasciti ed atti di liberalità di persone fisiche o enti;
4. Dagli avanzi di gestione che non siano destinati dall'assemblea dei consorziati a specifici fondi di riserva;
5. Dai beni acquistati dal consorzio a qualsiasi titolo.

I fondi di riserva sono indivisibili e non possono pertanto essere distribuiti, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento. E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, ai consorziati anche in caso di scioglimento del Consorzio.

ART.14 - ORGANI CONSORTILI

Sono organi del Consorzio:

L'Assemblea dei Consorziati;

Il Consiglio di Amministrazione;

Il Presidente;

Il Collegio Sindacale.


ART.15 - RAPPRESENTANZA NEGLI ORGANI DEL CONSORZIATO

Sulla base delle attività svolte, i consorziati sono ripartiti nelle 3 categorie di riferimento della filiera, così descritte:

- 1) risicoltori;
- 2) imprese di lavorazione;
- 3) confezionatori.

Ogni categoria ha diritto di essere rappresentata negli organi consortili in quanto partecipa della filiera DOP "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese" ai sensi del citato D.M. 12/04/2000.

- alla categoria dei risicoltori competerà una percentuale di rappresentatività pari al 66% (sessantasei per cento);



- il restante 34% (trentaquattro per cento) andrà suddiviso fra le restanti categorie: imprese di lavorazione (30% (trentapercento)) e confezionatori (4% (quattropercento)).

Resta inteso che le predette percentuali verranno applicate, ai sensi del summenzionato DM 12/04/00, qualora ciascuna categoria fosse costituita dalla totalità degli operatori della categoria medesima all'interno della filiera. Qualora ciò non avvenisse le percentuali indicate verranno proporzionalmente ridotte. I dati necessari per il predetto calcolo (tenendo presente come riferimento la media dei due anni solari precedenti a quello in cui avviene il calcolo stesso) della rappresentanza delle figure della filiera produttiva della DOP "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese" sono annualmente determinati dal Consiglio di Amministrazione secondo le informazioni fornite e validate dall'organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF per la DOP in oggetto.

ART.16 - ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati in regola con il versamento delle quote di cui all'art. 9 del presente Statuto e delle altre somme dovute a qualsiasi titolo, al Consorzio.

Ogni consorziato ha diritto nell'ambito dell'Assemblea ad esprimere il proprio voto.

X Il valore del voto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 12/4/2000 ("individuazione dei criteri di rappresen-

3
1.1 2

tanza negli organi sociali nei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta e indicazione geografiche protette"), deriva dal rapporto tra quantità di prodotto certificato del quale il votante dimostri l'attribuzione e la quantità complessivamente conforme o certificata dall'organismo di controllo per ciascuna categoria. Pertanto il consorzio "risicoltore" ed il consorzio "trasformatore" hanno diritto ad 1 (uno) voto per ogni tonnellata o frazione superiore a 0,50 tonnellate di risone certificato rispettivamente venduta e trasformata; il consorzio "confezionatore" ha diritto ad 1 (uno) voto per ogni 0,50 tonnellate di prodotto certificato confezionato o frazione superiore a 0,25 tonnellate.

L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio od in altro luogo, dal Presidente, quando questi lo ritiene opportuno, o su richiesta scritta di almeno un quinto dei consorziati o, negli altri casi previsti dalla legge, mediante un avviso di convocazione da spedire al domicilio del consorzio risultante dal libro dei soci, con raccomandata, o mediante comunicazione avente uguale valore legale almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o fax o per po-

sta elettronica da inviare almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio. In caso di assenza o impedimento, l'Assemblea stessa eleggerà il proprio Presidente. Le funzioni di Segretario saranno svolte da un incaricato nominato dal Presidente dell'Assemblea sempre che il verbale non debba essere redatto da un Notaio. Il verbale va sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

ART.17 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva la situazione patrimoniale con il conto dei profitti e delle perdite;
- b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) determina il contributo di ammissione al Consorzio (art. 9 lettera a);
- d) determina il contributo annuo (art. 9 lettera b);
- e) impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente Statuto e dalla Legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
- f) nomina i componenti del Collegio Sindacale;
- g) determina compensi e rimborsi spese attribuibili all'orga-

no amministrativo.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno.

L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei consorziati che rappresentino la metà più uno dei voti assembleari. Se i consorziati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero e i voti indicati nel comma precedente, l'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno un quinto dei consorziati che rappresentino il quinto dei voti assembleari.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con la maggioranza semplice dei voti rappresentati dagli intervenuti.

ART.18 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, dopo l'approvazione del MIPAAF, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dal presente Statuto.

L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei consorziati che rappresentino la metà più uno dei voti assembleari; se i consorziati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero o i vo-

ti indicati nel comma precedente, l'assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno un quinto dei consorziati che rappresentino il quinto dei voti assembleari.

L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con i due terzi dei voti rappresentati dagli intervenuti.

ART.19 - RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

Il consorziato può farsi rappresentare in caso di impedimento da un altro consorziato con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio. Nessun consorziato può rappresentare più di un consorziato.

ART.20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da 6 a 9, scelti fra i consorziati o legali rappresentanti di soci consorziati.

L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio. La nomina dei componenti del Consiglio da parte dell'Assemblea deve avvenire nel rispetto delle percentuali di rappresentatività indicate nell'art. 15 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione del Consorzio, esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea o al Presidente. Provvede ad ogni atto relativo al personale del Consorzio.

Il Consiglio si riunisce nella sede del Consorzio o altrove.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti oltre al Presidente, ed il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. A parità dei voti prevale quello del Presidente.

Il verbale della riunione del Consiglio è redatto da una persona all'uopo incaricata dal Presidente. Il Presidente sottoscrive in ogni caso il verbale.

Non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio ne vengono a mancare uno o più di uno vengono integrati da soggetti appartenenti alla stessa categoria del consigliere sostituito.

I Consiglieri non devono prestare alcuna cauzione e possono percepire eventuali compensi o gettoni di presenza il cui importo è determinato dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, con il parere conforme del Collegio dei Sindaci, potrà dichiarare decaduti dalla carica i consiglieri che dovessero risultare assenti a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

Rientra tra i poteri del Consiglio:

- Eleggere il Presidente e un Vice Presidente se non vi ha provveduto l'Assemblea;
- Nominare un segretario non necessariamente scelto fra i

componenti del Consiglio stesso;

- Nominare un comitato esecutivo;
- Nominare un Direttore Generale, stabilendone i poteri e i compensi.

Ciascun consorziato ha diritto di avere dal Consiglio di amministrazione notizie sullo svolgimento dell'attività e sugli affari del consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione del Consorzio, rimanendo la straordinaria amministrazione di competenza dell'Assemblea.

Pertanto, fra l'altro, spetta all'organo amministrativo:

- deliberare la convocazione dell'Assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni della stessa ;
- deliberare su ammissione, recesso e esclusione di consorziati;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e fissare contributi e tariffe dovute al Consorzio dai consorziati per l'espletamento delle sue funzioni;
- deliberare circa la scelta dell'organo di controllo;
- svolgere qualsiasi attività funzionale all'indirizzo della DOP ed alla gestione degli adempimenti derivanti dall'incarico di vigilanza del Consorzio, ivi compresa la adozione di regolamenti specifici, di direttive e prescrizioni che diventano comunque efficaci solo dopo l'approvazione da parte del

MIPAAF;

- avanzare proposte di disciplina regolamentare, prevedere programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto

DOP;

- deliberare con il voto favorevole di almeno l'80% (ottanta/percento) dei presenti, che esprima tutte le categorie di soci rappresentate nel consiglio, proposte di modifica al disciplinare di produzione da presentare alle competenti autorità previste per legge;.

- adottare e far osservare qualsiasi regolamento relativo all'organizzazione del Consorzio e allo svolgimento dei suoi compiti;

- adottare tutti i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente Statuto;

- compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità consortili.

Il Consiglio di Amministrazione uscente continua nell'esercizio dei suoi poteri sino a quando non sia insediato il Consiglio di Amministrazione successivo.

ART.21 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea e si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente del Collegio

Sindacale, e di due supplenti, iscritti al Registro dei Revisori di cui al D.Lgs. 88/1992.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio esercita le funzioni di controllo previste dalla legge, vigila sull'osservanza dello Statuto e della normativa civilistica e fiscale.

ART.22 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consorzio e del Consiglio di Amministrazione è nominato da quest'ultimo tra i suoi membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziali ed il Consiglio di Amministrazione;
- b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
- c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- d) assume il personale del Consorzio;
- e) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti;
- f) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente (ove nominato) o dal Consigliere più anziano di età.

ART.23 - RAPPRESENTANZA DEL CONSORZIO

Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio.

In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice Presidente, ove nominato, ovvero al Consigliere più anziano di età.

ART.24 - SOCI SOSTENITORI E ONORARI

Gli enti pubblici e le persone che intendono sostenere l'attività del Consorzio per il conseguimento del suo oggetto sociale vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, in un apposito albo dei "soci sostenitori" tenuto dal Consorzio. I soci sostenitori non hanno diritto di voto. Gli iscritti verseranno annualmente un contributo determinato dall'Assemblea d'intesa con il singolo socio sostenitore. I soci sostenitori possono chiedere la cancellazione dall'albo in ogni momento. Il Consorzio può provvedere alla cancellazione di sua iniziativa su delibera dell'Assemblea dei consorziati. La cancellazione dall'albo comporta la cessazione di ogni obbligo verso il Consorzio. Coloro che abbiano acquisito speciali meriti, anche professionali, tali da avere giovato alla realizzazione degli scopi consortili o allo sviluppo del settore possono essere nominati soci onorari del Consorzio con delibera del consiglio di amministrazione; i soci onorari possono presen-

ziare alle assemblee dei consorziati senza diritto di voto ed effettuare interventi nel corso di esse. Possono essere nominati soci onorari anche Enti pubblici o loro rappresentanti.

ART.25 - REGOLAMENTI INTERNI

L'Assemblea ordinaria approva i regolamenti interni per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il miglior funzionamento del Consorzio. Tutti i regolamenti acquistano efficacia solamente dopo l'approvazione degli stessi da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

ART.26 - ESERCIZIO CONSORTILE E CONTO CONSUNTIVO

L'esercizio si chiude il 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di Statuto, provvederà alla compilazione del conto consuntivo dell'esercizio comprendente la situazione patrimoniale ed il rendiconto di gestione del Consorzio. Esso deve essere comunicato al Collegio Sindacale almeno 20 (venti) giorni prima della data prevista per la convocazione dell'assemblea chiamata alla sua approvazione. Il conto consuntivo è inviato ai consorziati unitamente alla lettera di convocazione dell'assemblea convocata per la sua approvazione.

ART.27 - SCIoglimento

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea determinerà le moda-

lità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge. Le spese di liquidazione graveranno sul fondo consortile fino a concorrenza. Qualsiasi eccedenza negativa risultasse dal bilancio finale di liquidazione graverà sui singoli consorziati in misura proporzionale al rapporto tra produzione certificata del socio e totale della produzione della DOP, con valori riferiti agli ultimi 10 anni antecedenti la data della delibera di liquidazione.

ART. 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E COLLEGIO ARBITRALE

Qualunque controversia che dovesse insorgere fra consorziati o tra Consorzio e consorziati, Amministratori e liquidatori, in dipendenza del presente Statuto sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Biella o Vercelli, facendo salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria. Gli Arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro novanta giorni dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri.

ART.29 - OBBLIGAZIONI SOCIALI

Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che, a norma del presente Statuto, ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusi-

vamente sul fondo consortile. Per le obbligazioni assunte dagli organi del Consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi, solidalmente col fondo consortile.

ART. 30 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alle leggi speciali vigenti in materia.

Vercelli, 6 novembre 2007.

All'originale firmato:

GIOVANNI OLIARO

GOIO PIETRO

CARLO GOIO

EMANUELE GOIO

ZACCARIA SILVIO

ZACCARIA CARLO

ROBERTO BISTOLFI

GOIO DOMENICO

GUERRINI ROBERTO

GUERRINI IVANO

SANDRO GUERRINI

TOMASONI LUIGI

TOMASONI GIUSEPPE

FRANCA PICCO

TOMASONI GIOVANNI


TOMASONI VIRGILIO

FABRIZIO MERLANO

VINCENZO MINIERI notaio (sigillo).

La presente copia xerografica, composta di
fogli ventidue
è conforme all'originale munito delle prescritte
firme e si rilascia per uso fiscale
della parte

Vercelli, 9 novembre 2007

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the text. Below the signature, there is a circular stamp with a textured, embossed appearance, likely an official seal or stamp of the issuing authority.